

CAMERA DEI DEPUTATI N. 158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUZZI, BORGHI, RAMPA, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, ROMANATO,
TITOMANLIO VITTORIA, LEONE RAFFAELE, BERTÈ**

Presentata il 27 giugno 1963

Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti di scuola primaria e secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'VIII Commissione della Camera dei deputati della III legislatura prima di votare in sede legislativa il disegno di legge n. 2978 (attuale legge 28 luglio 1961, n. 831), discuteva ed approvava tra gli altri ordini del giorno quello relativo alla valutazione del servizio non di ruolo.

Con tale ordine del giorno la Camera rivolgeva allora un invito al Governo perché esaminasse organicamente il problema e ne assicurasse una soluzione adeguata sia ai fini economici sia a quelli di progressione nella carriera. L'ordine del giorno veniva accettato dal Ministro della pubblica istruzione a nome del Governo.

Alla luce di tali premesse deve quindi valutarsi la presente proposta di legge che va considerata nello spirito e nelle finalità del suddetto ordine del giorno.

La valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica e di carriera non rappresenta una novità nel campo legislativo, in quanto il Parlamento, nel passato, ha già approvato provvedimenti simili, a favore di categorie di personale statale.

A tale riguardo si possono citare l'articolo 14 del regio decreto del 23 ottobre 1919, n. 1970; l'articolo 2 del regio decreto 21 no-

vembre 1923, n. 2480; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207; il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246; il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed altri provvedimenti fino alla recente legge 22 ottobre 1961, n. 1143 (articolo 23).

A favore del personale insegnante, come è noto, si è provveduto, invece, con la legge 13 marzo 1958, n. 165, ma in modo che può essere ritenuto obiettivamente insufficiente.

Se poi si considera che ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio non di ruolo è già riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza e che l'articolo 8 della citata legge dispone che ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961, appare necessario colmare la grave sperequazione che si è venuta a creare a danno degli insegnanti che hanno prestato servizio non di ruolo prima di tale data.

L'approvazione della presente proposta rimediarebbe a tale situazione ed eliminerebbe anche il danno causato dalla sospensione dei bandi di concorso durante il periodo bellico; le sperequazioni che si sono determinate per la impossibilità di una interpretazione esten-

siva all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (e successive modificazioni); e permetterebbe di riconoscere al personale della scuola i benefici già disposti per altre categorie di impiegati statali in servizio non di ruolo nel 1939.

* * *

L'articolo 1 prevede il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dagli insegnanti di Istituti o scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica anteriormente alla nomina in ruolo, come servizio valido ad ogni effetto giuridico e di carriera, di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Agli stessi effetti sono anche valutati il servizio militare comunque prestato ed il tempo trascorso in prigionia, anteriormente alla nomina in ruolo.

Il servizio civile prestato come insegnante non di ruolo, quello prestato come militare ed il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

Inoltre il servizio prestato come insegnante non di ruolo è riconosciuto nella misura intera, se prestato nello stesso ordine di istituti o scuole in cui risulta inquadrato l'insegnante alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e nella misura ridotta alla metà, nel caso che sia stato prestato in ordine diverso di scuole ed istituti (articolo 2). Con questa disposizione si è introdotta una importante innovazione nel sistema legislativo vigente: infatti fino ad oggi si è valutato il servizio prestato nella scuola elementare (in ragione della metà, ai sensi della legge 22 marzo 1952, n. 203) ai soli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Ne deriva pertanto che nei confronti di coloro che hanno intrapreso o intraprendono la carriera dell'insegnamento elementare, non possono, viceversa, essere riconosciuti gli eventuali servizi prestati in altri ordini di scuole.

Il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo viene computato sempre che sia stato prestato per una durata non inferiore a 5 mesi (articolo 3).

Altra importante innovazione è stata introdotta con l'articolo 4, ove è prevista la valutazione, fino ad un massimo di 4 anni, del servizio prestato in qualità di impiegato civile di ruolo o non di ruolo nella carriera di concetto delle amministrazioni statali. Attualmente sempre nei limiti dei 4 anni, era valutato il solo servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica, ai fini del passaggio in altre carriere statali.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge dovrebbero essere contenuti nella misura di 2-3 miliardi circa, cifra notevolmente inferiore a quella che era stata prevista nella trascorsa legislatura (7-8 miliardi) allorquando venne intrapresa la presente iniziativa parlamentare.

Le ragioni della riduzione dell'onere sono dovute ad alcune iniziative parlamentari approvate nel frattempo, soprattutto a quella riguardante i benefici in favore degli insegnanti trentanovisti (legge 27 febbraio 1963, n. 226).

Per le ragioni di ordine morale, giuridico e sociale sopra esposte, confidiamo nel favorevole e sollecito esame della presente proposta di legge che mira non soltanto ad accogliere giuste istanze del personale docente, ma anche a promuovere, indirettamente, un riconoscimento sempre più adeguato della funzione docente nel quadro della politica di sviluppo della scuola italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio prestato nelle scuole statali, parreggiate o parificate dagli insegnanti di istituti dell'ordine elementare, secondario ed artistico, anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnanti non di ruolo e con qualifica non inferiore a « distinto », è riconosciuto come servizio di ruolo ad ogni ef-

fetto giuridico e di carriera, di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Agli stessi effetti è valutato il servizio militare comunque prestato e quello trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo.

Il servizio civile prestato come insegnante non di ruolo, quello prestato come militare ed il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

ART. 2.

Il servizio prestato come insegnante non di ruolo è riconosciuto, ai sensi del precedente articolo, interamente se prestato nello stesso ordine di istituti o scuole in cui risulta inquadrato l'insegnante alla data di entrata in vigore della presente legge e per la metà, nel caso che sia stato prestato in ordine diverso.

Il servizio non di ruolo, non riconosciuto ai sensi della presente legge come servizio di ruolo, è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, in base alle norme vigenti.

ART. 3.

Il servizio in qualità di insegnante non di ruolo è computato per anno intero, sempre che sia stato prestato, con il possesso del diploma o della abilitazione all'insegnamento, prevista dalle norme in vigore, per una durata non inferiore a 5 mesi, valutando per mesi interi quelli durante i quali si svolgono le operazioni di esame e di scrutinio.

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo a quello di abilitazione.

ART. 4.

Il servizio prestato in qualità di impiegato civile di ruolo o non di ruolo nella carriera di concetto delle amministrazioni statali è riconosciuto fino ad un massimo di 4 anni.

ART. 5.

Ogni altra norma in contrasto con quelle previste dalla presente legge deve considerarsi abrogata.

ART. 6.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo n. 625 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.